



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/05/2021

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 26 luglio 2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13 marzo 2015, chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di Euro 2.431,83, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di gestione, costi di intermediazione e oneri assicurativi, oltre interessi.

Costitutosi l'intermediario eccepisce (a) la non applicabilità della sentenza Lexitor; (b) la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle spese corrisposte a terzi (imposte, oneri erariali e costi di intermediazione); (c) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione, attesa la natura *up front* delle attività ad esse afferenti; (d) di aver già rimborsato, con riferimento alle commissioni di gestione, un importo da ritenersi congruo, essendo lo stesso stato calcolato secondo quanto previsto nel piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente; (d) la natura *up front* delle spese di istruttoria; (e) di aver rimborsato, per il tramite della compagnia assicurativa, l'importo di Euro 623,85 a titolo di oneri assicurativi non goduti.

In questa prospettiva chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto a seguito del ricevimento del reclamo; e in via ulteriormente degradata, di decurtare dall'importo dovuto quanto già rimborsato, restituendo esclusivamente parte degli oneri assicurativi non corrisposti dalla compagnia assicurativa.



In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene non soddisfacente il rimborso corrisposto al ricorrente a titolo di commissioni di gestione non godute (di indiscussa natura *recurring*), atteso che l'importo riconosciuto in sede di estinzione anticipata è stato calcolato, applicando il criterio indicato nel piano di ammortamento che, tuttavia, non è stato richiamato nel contratto (decisione n. 3309/2020).

Di natura *recurring* e conseguentemente rimborsabili applicando il criterio del *pro rata temporis* sono altresì le commissioni di attivazione, atteso che la clausola ad esse afferente ricomprende anche attività che non si esauriscono con la sottoscrizione del contratto.

Di natura *up front* sono invece i costi di intermediazione, nonché le spese di istruttoria, di talché il rimborso corrispondente va calcolato applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi (così già decisione n. 2584/2020).

Con riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio ritiene non soddisfacente il rimborso effettuato dalla Compagnia, non essendo lo stesso stato calcolato applicando il criterio lineare.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 1.587,00, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	56
rate residue	64

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota	30,39%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 160,00	€ 91,17	○	€ 91,17
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 563,29	€ 300,42	€ 171,19	○	€ 300,42
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.213,69	€ 647,30	€ 368,86	○	€ 530,63
○	costi di intermediazione (up front)	€ 3.384,00	€ 1.804,80	€ 1.028,44	○	€ 1.028,44
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.263,36	€ 673,79	€ 383,95	○	€ 623,85
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.587
		interessi legali				si

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.587,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI